

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2988

SUPPLEMENTO

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(MELONI)

DAL MINISTRO PER LO SPORT E I GIOVANI

(ABODI)

DAL MINISTRO DELLA DIFESA

(CROSETTO)

E DAL MINISTRO DELL'INTERNO

(PIANTEDOSI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(SALVINI)

CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(GIORGETTI)

CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

(CALDERONE)

CON IL MINISTRO PER GLI AFFARI EUROPEI, IL PNRR

E LE POLITICHE DI COESIONE

(FOTI)

NOTA: L'analisi tecnico-normativa, l'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) nonché l'esenzione dall'AIR relativa all'articolo 2 del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 108, recante disposizioni urgenti in materia di sport, per lo svolgimento di grandi eventi e l'efficacia del documento di identità, sono state trasmesse dal Governo in data 21 luglio 2026.

E CON IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

(ZANGRILLO)

Conversione in legge del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 108,
recante disposizioni urgenti in materia di sport, per lo svolgimento
di grandi eventi e l'efficacia del documento di identità

Presentato il 26 giugno 2026

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Titolo: Decreto-legge 26 giugno 2026, n. 108, recante “*Disposizioni urgenti in materia di sport, per lo svolgimento di grandi eventi e l’efficacia del documento di identità*”.

Amministrazioni proponenti: Presidente del Consiglio dei ministri e Ministri: per lo sport e i giovani; della difesa; dell’interno.

La Relazione ATN è stata predisposta per i contributi pervenuti ed attinenti alle seguenti materia:

1. **Disposizioni in materia di sport:** Articoli 1, 2, 3, 5, 6 e 7.
2. **Disposizioni in materia di difesa:** Articolo 8.
3. **Disposizioni in materia di interno:** Articolo 11.

Disposizioni in materia di sport: **Articoli 1** (*Disposizioni urgenti per garantire le opere necessarie al campionato europeo di calcio «UEFA EURO 2032»*), **2** (*Disposizioni urgenti per lo svolgimento della XX^a edizione dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026*), **3** (*Disposizioni urgenti connesse all’organizzazione della trentottesima edizione della «America’s Cup- Napoli 2027»*), **5** (*Modifiche al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, in relazione alla Commissione indipendente per la verifica dell’equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche*), **6** (*Disposizioni urgenti di modifica al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9*) e **7** (*Disposizioni urgenti per il sostegno alla pratica sportiva*).

Referente dell’amministrazione competente: Settore Legislativo del Ministro per lo sport e i giovani.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell’intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

Il decreto-legge persegue una pluralità di obiettivi tra loro strettamente connessi, accomunati dall’esigenza di assicurare, con strumenti immediatamente operativi, la realizzazione di interventi urgenti e indifferibili in ambiti di rilevante interesse pubblico. Tale urgenza discende, in primo luogo, dalla necessità di garantire il puntuale assolvimento degli impegni assunti dall’Italia nei confronti degli organismi sportivi internazionali in vista dello svolgimento di tre grandi eventi di portata mondiale: il Campionato Europeo di Calcio “UEFA EURO 2032”, la trentottesima edizione dell’“America’s Cup – Napoli 2027” e la XX edizione dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Si tratta di manifestazioni che, per dimensione, complessità organizzativa e impatto economico e reputazionale, richiedono un quadro normativo idoneo a garantire la tempestiva realizzazione delle opere infrastrutturali, il coordinamento tra i diversi livelli istituzionali coinvolti e la piena operatività delle strutture commissariali già istituite.

In tale prospettiva, le disposizioni del Capo I intervengono in modo mirato per rafforzare gli strumenti amministrativi e organizzativi necessari allo svolgimento dei grandi eventi. Nello specifico, le modifiche all’articolo 9-ter del decreto-legge n. 96 del 2025, previste all’**articolo 1**, ampliano la

capacità operativa del Commissario straordinario per UEFA EURO 2032, chiarendo l'ambito soggettivo dei proponenti, potenziando la struttura di supporto e introducendo forme flessibili di reclutamento del personale, anche mediante l'utilizzo di professionalità esterne e il distacco di dipendenti di società partecipate dallo Stato.

Analogamente, le previsioni relative ai Giochi del Mediterraneo, previste all'**articolo 2**, consentono di completare, entro le scadenze inderogabili del 2026, le opere connesse e di contesto, attraverso un meccanismo commissariale semplificato e dotato di adeguati strumenti di programmazione e monitoraggio, autorizzando un ulteriore stanziamento di 15 milioni di euro per l'anno 2026. Tale disposizione risponde all'esigenza di rafforzare il quadro degli interventi già previsti, destinando una parte delle risorse alla realizzazione di opere cosiddette "connesse" o "di contesto", ossia interventi infrastrutturali e di supporto che, pur non essendo direttamente legati agli impianti di gara, risultano comunque essenziali per garantire il pieno successo dell'evento sotto il profilo logistico, urbano e dei servizi. La finalità di fondo della norma è dunque quella di assicurare che l'Italia possa presentarsi all'appuntamento internazionale con un adeguato livello di preparazione, evitando ritardi o criticità che potrebbero compromettere l'organizzazione dei Giochi e l'immagine del Paese. In questa prospettiva, l'intervento non si limita a incrementare le risorse disponibili, ma introduce anche strumenti operativi idonei a garantirne un utilizzo efficace e tempestivo. Proprio in ragione della ristrettezza dei tempi – considerando che tutte le opere devono essere completate entro il 31 dicembre 2026 – il legislatore attribuisce un ruolo centrale al Commissario straordinario già previsto dalla normativa vigente. A quest'ultimo viene infatti riconosciuto il potere di individuare, con propria ordinanza e sentito il Comune di Taranto, gli interventi da realizzare, nonché di definire i relativi cronoprogrammi procedurali e finanziari, articolati in obiettivi iniziali, intermedi e finali. La scelta di concentrare tali funzioni in capo a un unico soggetto risponde all'esigenza di semplificare i processi decisionali e di ridurre i tempi amministrativi, superando eventuali ostacoli derivanti dalla frammentazione delle competenze. A ciò si aggiunge un sistema puntuale di monitoraggio e controllo, che prevede sia l'alimentazione di specifici sistemi informativi sia l'introduzione di meccanismi di revoca automatica delle risorse in caso di mancato rispetto dei tempi o degli adempimenti previsti. In particolare, l'inosservanza del termine finale comporta la perdita del finanziamento per le opere non realizzate e il conseguente rientro delle somme nel Fondo per lo sviluppo e la coesione. Tale previsione rafforza significativamente il principio di responsabilità nell'attuazione degli interventi e contribuisce a garantire un uso efficiente delle risorse pubbliche.

Sotto il profilo della necessità e urgenza, l'intervento appare pienamente giustificato: da un lato, vi è l'imminenza dell'evento internazionale, che impone di completare in tempi certi un insieme articolato di opere; dall'altro, emergono esigenze di adeguamento finanziario e organizzativo che non possono essere soddisfatte mediante gli ordinari strumenti legislativi, pena il rischio di compromettere il rispetto degli impegni assunti a livello internazionale. La combinazione di risorse aggiuntive e poteri straordinari si configura quindi come una risposta proporzionata e mirata alle criticità riscontrate nella fase attuativa.

La disposizione risulta, inoltre, coerente con le principali direttrici del Programma di Governo: infatti, in primo luogo, essa si inserisce nell'obiettivo di promuovere lo sviluppo infrastrutturale e la rigenerazione dei territori, in particolare nel Mezzogiorno, attraverso l'utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027. Gli interventi previsti nel territorio di Taranto rappresentano infatti un'occasione per migliorare stabilmente la qualità delle infrastrutture e dei servizi, generando ricadute positive anche oltre l'orizzonte temporale dei Giochi. In secondo luogo, la norma valorizza il ruolo

dei grandi eventi sportivi come strumenti di crescita economica, promozione internazionale e coesione sociale. I Giochi del Mediterraneo assumono, in questa prospettiva, la funzione di catalizzatore di investimenti e di volano per il rilancio dell'immagine del Paese, in linea con la strategia governativa volta a rafforzare il posizionamento dell'Italia nel panorama degli eventi sportivi globali.

Ulteriore elemento di coerenza è rappresentato dall'enfasi posta sulla semplificazione amministrativa e sull'accelerazione degli investimenti pubblici. Il ricorso a poteri commissariali e a procedure derogatorie riflette infatti un orientamento ormai consolidato dell'azione di Governo, volto a superare le rigidità burocratiche che spesso rallentano la realizzazione delle opere pubbliche.

Infine, la previsione di sistemi di monitoraggio stringenti e di meccanismi di revoca dei finanziamenti si inserisce nel più ampio obiettivo di rafforzare la trasparenza e l'efficienza della spesa pubblica, assicurando che le risorse disponibili siano effettivamente utilizzate per il conseguimento dei risultati attesi.

In conclusione, la norma configura un intervento organico e mirato che, attraverso il rafforzamento delle risorse finanziarie, l'accentramento delle responsabilità attuative e l'introduzione di rigorosi strumenti di controllo, mira a garantire il pieno successo dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, contribuendo al contempo allo sviluppo infrastrutturale e alla valorizzazione del territorio in coerenza con le priorità strategiche del Governo.

Per quanto riguarda l'America's Cup, il decreto, agli **articoli 3 e 4**, introduce una disciplina speciale in materia di frequenze radio, rimborsi IVA e agevolazioni fiscali e lavoristiche, necessaria per adempiere agli obblighi contrattuali assunti con l'organizzatore internazionale e per assicurare condizioni operative omogenee rispetto agli standard applicati in occasione di analoghi eventi globali. In relazione all'**articolo 3, comma 1, capoverso 6-ter**, l'intervento normativo introduce una disciplina speciale in materia di contributi per l'utilizzo delle risorse frequenziali in occasione dello svolgimento degli eventi competitivi della trentottesima edizione della "America's Cup – Napoli 2027". L'obiettivo è di garantire, la gratuità dell'utilizzo dell'uso delle frequenze, a titolo temporaneo, agli operatori del settore e prevede che le richieste e il rilascio dei provvedimenti autorizzatori sono esenti dall'imposta di bollo /articolo 3, comma 1).

L'intervento risponde a necessità operative concrete e non rinviabili, riconducibili a:

- la gestione e tutela delle frequenze utilizzate per il regolare svolgimento degli eventi e delle comunicazioni tra organizzatori, atleti, media, forze dell'ordine e strutture sanitarie;
- la prevenzione e l'immediata rimozione di interferenze dannose, che potrebbero compromettere il corretto svolgimento delle attività sportive, logistiche e di sicurezza;

L'urgenza e l'indispensabilità dell'intervento derivano dalla natura temporanea, ma altamente strategica, dell'evento, che comporta una concentrazione eccezionale di apparati radio in un'area geografica circoscritta e in tempi molto ristretti, richiedendo la piena efficienza del sistema di vigilanza radioelettrica.

Al contempo, l'**articolo 3, comma 1, capoverso 6 quater** ha l'obiettivo di garantire la piena operatività del sistema di vigilanza e controllo dello spettro radioelettrico, con particolare riguardo al predetto evento internazionale.

Nello specifico, la norma:

- autorizza la spesa complessiva di euro 1.077.375 (ripartita tra gli esercizi 2026 e 2027), destinata alla Direzione Generale per i servizi territoriali del Ministero delle imprese e del Made in Italy (MIMIT);

- consente l'acquisizione di attrezzature tecniche e strumentazione specialistica necessarie per le attività di monitoraggio e radio sorveglianza svolte attraverso gli organi periferici del Ministero, gli Ispettorati Territoriali (Case del Made in Italy).

L'intervento risponde a necessità operative concrete e non rinviabili, riconducibili a:

- la gestione e tutela delle frequenze utilizzate per il regolare svolgimento della manifestazione e delle comunicazioni tra organizzatori, media, forze dell'ordine e strutture sanitarie;
- la prevenzione e l'immediata rimozione di interferenze dannose, che potrebbero compromettere il corretto svolgimento delle attività sportive, logistiche e di sicurezza;

L'urgenza e l'indispensabilità dell'intervento derivano dalla natura temporanea, ma altamente strategica, dell'evento, che comporta una concentrazione eccezionale di apparati radio in aree geografiche circoscritte e in tempi molto ristretti, richiedendo la piena efficienza del sistema di vigilanza radioelettrica.

L'intervento si pone in piena coerenza con le linee programmatiche del Governo, contribuendo alla realizzazione degli obiettivi di digitalizzazione, sicurezza, presenza istituzionale e promozione del sistema Paese.

Con riferimento, invece, all'**articolo 3, comma 1, capoverso 6-quinquies**, che prevede il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto assolta sugli acquisti e sulle importazioni di beni e servizi effettuati nel territorio nazionale, necessari alla realizzazione delle operazioni direttamente inerenti all'evento, in favore dei soggetti passivi stabiliti in Paesi terzi privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla sussistenza della condizione di reciprocità normalmente richiesta dall'articolo 38-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'intervento risponde all'esigenza di favorire l'attrattività internazionale dell'evento e di garantire condizioni fiscali competitive e omogenee rispetto a quelle adottate da altri Paesi ospitanti analoghe manifestazioni sportive di rilievo internazionale.

Quanto alle disposizioni contenute nell'**articolo 3, comma 2, lettera a)** del decreto-legge in esame, giova ricordare che l'articolo 8, comma 4-*novies*, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, ha previsto, in assolvimento delle predette obbligazioni contrattuali per lo svolgimento della manifestazione, specifiche esenzioni dall'imposta sul reddito delle società (IRES) e dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) a favore delle persone giuridiche costituite in Italia dall'ente organizzatore o dalle squadre partecipanti alla manifestazione. L'esenzione opera per le attività direttamente correlate alla partecipazione all'evento, svolte in conformità agli scopi istituzionali nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2027. La previsione del testo attuale in base alla quale i soggetti partecipanti dovessero essere costituiti nel 2026 non garantisce la partecipazione paritaria all'evento da parte di tutti i *team* iscritti.

Per quanto riguarda, infine, l'**articolo 3, comma 2, lettera b)**, l'articolo 8, comma 4-*decies*, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, ha introdotto un regime di tassazione agevolato per i redditi percepiti dalle persone fisiche in relazione allo svolgimento della 38° edizione della *America's Cup*. In base a tale regime agevolativo i redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo percepiti, negli anni 2026 e 2027, per le prestazioni rese all'ente organizzatore dell'evento sportivo, o alle squadre partecipanti all'evento, dalle persone fisiche che, nel medesimo periodo,

trasferiscono la residenza fiscale in Italia sono assoggettati ad imposizione limitatamente al 35 per cento del loro ammontare.

La misura, avente natura eccezionale e temporanea, esplica effetti limitati all'evento. Tuttavia, l'applicazione del regime agevolativo sopra illustrato solo ai lavoratori nuovi residenti dà luogo ad un trattamento differenziato nei confronti dei lavoratori dipendenti, assimilati o autonomi, già residenti in Italia, che ugualmente svolgono attività legate allo svolgimento dell'evento, ma ai quali non si applica la parziale detassazione in questione.

Pertanto, appare necessario superare tale disparità di trattamento.

Accanto alle misure per i grandi eventi, il provvedimento reca interventi urgenti volti a garantire il corretto funzionamento degli organismi sportivi nazionali e a sostenere la pratica sportiva, in coerenza con gli indirizzi di Governo orientati alla promozione dello sport come fattore di coesione sociale, crescita economica e benessere collettivo.

Le modifiche all'articolo 13-bis del decreto legislativo n. 36 del 2021, previste all'**articolo 5**, rafforzano la capacità organizzativa della Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico-finanziario delle società sportive professionistiche, assicurandone la piena operatività in vista delle scadenze connesse ai controlli sui campionati professionistici.

L'**articolo 6** interviene sulla disciplina dei diritti audiovisivi sportivi, con la destinazione dell'1 per cento delle risorse alla Lega Serie A femminile, e si inserisce nel quadro delle politiche pubbliche di sostegno al professionismo femminile, volte a promuovere la sostenibilità economica e la competitività del movimento calcistico femminile.

L'**articolo 7** interviene inoltre sul sostegno alla pratica sportiva di base e alla genitorialità, attraverso la riformulazione del Fondo "Dote per la famiglia", destinato a finanziare attività sportive e ricreative svolte in periodi extrascolastici da minori appartenenti a nuclei familiari con specifici requisiti. Tale misura risponde all'obiettivo di ampliare l'accesso allo sport come strumento educativo e di inclusione sociale, in linea con le priorità del Governo in materia di politiche familiari e giovanili, e si rende necessaria per ricondurre a unitarietà i fondi stanziati.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

L'**articolo 1** modifica l'articolo 9-ter del decreto-legge n. 96 del 2025, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2025, n. 119, che disciplina la struttura commissariale per "UEFA EURO 2032", prevedendo la nomina di un Commissario straordinario quale soggetto responsabile del processo di indirizzo, coordinamento e attuazione delle attività e degli interventi relativi alle infrastrutture sportive, al fine di assicurare la realizzazione e il completamento delle opere necessarie e strettamente funzionali allo svolgimento della fase finale del campionato europeo di calcio "UEFA EURO 2032".

Il quadro normativo nazionale di riferimento dell'**articolo 2** è il seguente:

✓ articolo 9, commi 5-bis e 5-ter, del decreto – legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25;

✓ articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

In relazione all'**articolo 3, comma 1, capoverso 6-ter e 6-quater**, il quadro normativo nazionale di riferimento è il seguente:

✓ decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259 recante "Codice delle comunicazioni elettroniche" ed in particolare gli articoli 11 e 104 e articolo 38 dell'allegato 25 e articolo 2 comma 4, dell'allegato 12;

✓ decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 recante “Disciplina dell’imposta di bollo”.

Con riferimento all’articolo 3, comma 1, capoverso 6-quinquies, si fa presente che l’articolo 38-bis.2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 disciplina il rimborso dell’IVA assolta in Italia dai soggetti passivi stabiliti in altri Stati membri dell’Unione europea.

Per i soggetti passivi stabiliti in Paesi terzi trova invece applicazione l’articolo 38-ter del medesimo decreto, che subordina il rimborso dell’imposta, tra l’altro, alla condizione di reciprocità tra l’Italia e lo Stato estero di stabilimento del richiedente.

La disposizione in esame introduce una deroga limitata e temporanea a tale requisito, consentendo il rimborso dell’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni di beni e servizi direttamente connessi alla realizzazione della 38^a edizione dell’America’s Cup – Napoli 2027, anche in assenza di reciprocità.

Il quadro normativo di riferimento delle disposizioni contenute nell’**articolo 3, comma 2, lettera a)** è costituito dall’articolo 8, comma 4-novies, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito con modificazioni convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2026, n. 88.

Per quanto riguarda l’**articolo 3, comma 2, lettera b)**, l’articolo 8, comma 4-decies, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, ha introdotto un regime di tassazione agevolato per i redditi percepiti dai lavoratori che trasferiscono la residenza in Italia in occasione dello svolgimento della 38^o edizione della America’s Cup. Tali redditi sono assoggettati ad imposizione limitatamente al 35 per cento del loro ammontare. Il medesimo articolo 8, comma 4-decies prevede anche l’esclusione della possibilità di cumulare tale agevolazione con altri regimi agevolativi tesi a favorire il trasferimento della residenza in Italia. Al riguardo, è previsto un divieto di cumulo con le seguenti disposizioni:

- l’articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, che disciplina il nuovo regime dei c.d. impatriati stabilendo che i redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio di arti e professioni, prodotti in Italia concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento del loro ammontare entro il limite annuo di 600.000 euro;

- l’articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, che stabilisce che gli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori per l’attività di docenza o ricerca svolta in Italia concorrono alla formazione del reddito complessivo per il 10 per cento del loro ammontare;

- l’articolo 24-bis del TUIR, che prevede, per i redditi prodotti all’estero da soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia, la possibilità di optare per un’imposta sostitutiva dell’IRPEF determinata in via forfetaria, a prescindere dall’importo dei redditi esteri percepiti, nella misura di euro 300.000 per ciascun periodo d’imposta di validità dell’opzione.

L’**articolo 5** interviene sull’articolo 13-bis del decreto legislativo n. 36 del 2021, e successive modificazioni, che ha istituito la Commissione indipendente per la verifica dell’equilibrio economico-finanziario delle società sportive professionistiche, introducendo misure volte a garantirne la piena operatività.

L’**articolo 6** modifica l’articolo 22 del decreto legislativo n. 9 del 2008, recante la disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse, ridefinendo la destinazione di una quota delle risorse derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi.

Il quadro normativo nazionale di riferimento dell’**articolo 7** è il seguente:

- ✓ L'articolo 1, comma 270 e ss. della legge 30 dicembre 2024, n. 207;
- ✓ L'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, commi 225 e 226;

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.*

Le disposizioni incidono direttamente su testi normativi vigenti mediante la tecnica della novella legislativa.

Con riferimento all'**articolo 1**, le modifiche all'articolo 9-ter del decreto-legge n. 96 del 2025 ampliano la capacità operativa del Commissario straordinario, ridefiniscono la disciplina del personale e introducono la possibilità di avvalersi di consulenti esterni e di personale distaccato da società partecipate dallo Stato.

L'**articolo 2** deroga alle previsioni di cui all'articolo 9, comma 5-ter, del decreto – legge n. 4 del 2022, laddove dispone che il Commissario straordinario di cui al comma 5-bis provveda con propria ordinanza, adottata sentito il sindaco del Comune di Taranto, all'individuazione delle opere connesse o di contesto, nonché alla definizione, in coerenza con il termine del 31 dicembre 2026, del relativo cronoprogramma procedurale, suddiviso in obiettivi iniziali, intermedi e finali, del cronoprogramma finanziario, delle modalità di attuazione, delle modalità di monitoraggio delle opere e delle modalità di revoca del finanziamento, in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto del cronoprogramma procedurale delle opere.

Con riferimento all'**articolo 3**, le disposizioni di cui al **comma 1, capoversi 6-ter e 6-quater**, derogano a quanto previsto dall'allegato 25 del Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259, prevedendo l'assegnazione e l'uso delle frequenze a titolo gratuito e l'esenzione dall'imposta di bollo dei provvedimenti autorizzatori. Inoltre, si inserisce coerentemente nel quadro normativo vigente in materia di gestione e tutela dello spettro radioelettrico, senza modificarne la struttura.

Non si ravvisa la necessità di modificare regolamenti generali o tecnici esistenti.

Inoltre, si inserisce coerentemente nel quadro normativo vigente in materia di gestione e tutela dello spettro radioelettrico, senza modificarne la struttura, ma prevedendo risorse aggiuntive per il potenziamento operativo delle attività previste da leggi preesistenti. In particolare, si pone in linea con le competenze affidate al Ministero delle Imprese e del Made in Italy in materia di controllo delle frequenze radioelettriche e vigilanza sull'uso dello spettro, che comprende l'individuazione e l'eliminazione di interferenze dannose.

La norma non comporta modifiche dirette a regolamenti attuativi, ma potrà richiedere:

- l'adozione di atti amministrativi attuativi da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (es. direttive operative per gli Ispettorati Territoriali);
- l'adeguamento di piani operativi interni delle strutture tecniche già esistenti, senza innovazione normativa sostanziale.

Non si ravvisa la necessità di modificare regolamenti generali o tecnici esistenti.

Con riferimento all'**articolo 3**, la disposizione di cui al **comma 1, capoverso 6-quinquies** integra la disciplina vigente in materia di rimborsi IVA ai soggetti non residenti, introducendo una previsione speciale e circoscritta riferita esclusivamente alle operazioni direttamente inerenti alla 38ª edizione dell'America's Cup – Napoli 2027.

L'intervento non determina modifiche strutturali alla disciplina generale recata dagli articoli 38-bis.2 e 38-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Con riferimento alle disposizioni contenute nell'**articolo 3, comma 2, lettera a)** del decreto-legge in esame, si apportano modifiche all'articolo 8, comma 4-novies, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2026, n. 88.

Per quanto riguarda l'**articolo 3, comma 2, lettera b)**, si interviene sull'articolo 8, comma 4-decies, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, modificando il secondo e il terzo periodo estendendo il regime fiscale agevolato, già previsto per i soggetti che trasferiscono la residenza in Italia in relazione alla partecipazione all'evento, anche ai lavoratori che sono già residenti in Italia.

Inoltre, si prevede il divieto di cumulo della suddetta disciplina anche con il regime dei c.d. "vecchi" impatriati di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, e con quello di cui all'articolo 24-ter del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, che si applica ai contribuenti trasferiti in Italia che percepiscono pensioni di fonte estera.

L'**articolo 5**, invece, introduce delle modifiche all'articolo 13-bis del decreto legislativo n. 36 del 2021, che rafforzano la capacità assunzionale della Commissione e chiariscono le modalità di erogazione dei fondi destinati al suo funzionamento.

Con riferimento all'**articolo 6**, le modifiche introdotte incidono sull'articolo 22 del decreto legislativo n. 9 del 2008, ridefinendo la destinazione della quota dell'1 per cento delle risorse derivanti dai diritti audiovisivi, ora attribuita integralmente alla Lega Serie A femminile. Non emergono effetti abrogativi ulteriori rispetto a quelli fisiologici derivanti dalla sostituzione delle disposizioni modificate.

L'**articolo 7** comporta l'abrogazione dell'articolo della legge 30 dicembre 2025, n. 199, commi 225 e 226, con recupero delle risorse ivi stanziati, e la modifica dell'articolo 1, comma 270 della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Con riferimento agli **articoli 1, 2, 3, comma 1, capoversi 6-ter e 6-quater, 5, 6 e 7**, le disposizioni risultano compatibili con i principi costituzionali. La necessità e urgenza richieste dall'articolo 77 della Costituzione sono adeguatamente motivate dalla tempistica imposta dagli organismi sportivi internazionali e dalla necessità di garantire il corretto funzionamento degli organismi sportivi nazionali. Le disposizioni che rafforzano le strutture commissariali e la Commissione indipendente appaiono coerenti con il principio di buon andamento dell'amministrazione sancito dall'articolo 97 della Costituzione. Le modifiche relative alla mutualità nel settore dei diritti audiovisivi non incidono sui principi di concorrenza e sono compatibili con il principio di uguaglianza sostanziale di cui all'articolo 3, nella misura in cui sostengono il professionismo femminile. Non emergono profili di contrasto con l'articolo 117 della Costituzione, trattandosi di materie riconducibili all'ordinamento sportivo e al coordinamento della finanza pubblica. L'intervento risulta inoltre pienamente in linea con l'articolo 33, che riconosce il valore educativo dello sport.

Con particolare riferimento all'**articolo 3**, la disposizione di cui al **comma 1, capoverso 6-quinquies**, risulta compatibile con i principi costituzionali e, in particolare, con gli articoli 3, 41 e 97 della Costituzione, in quanto introduce una misura speciale giustificata dalla rilevanza internazionale dell'evento e finalizzata a garantire condizioni fiscali idonee a favorire la partecipazione di operatori economici esteri. La previsione rispetta inoltre il principio di ragionevolezza, essendo limitata a specifiche operazioni direttamente connesse all'evento e circoscritta temporalmente e oggettivamente.

Anche per quanto riguarda l'**articolo 3, comma 2, lettera a) e lettera b)** del decreto-legge in esame non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

L'intervento è compatibile con le competenze e le funzioni delle RPA, nonché degli enti locali, in quanto, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, esso incide principalmente su materie riconducibili alle competenze esclusive dello Stato o concorrenti, introducendo nuove disposizioni di carattere generale volte a garantire l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi e nonché assicurare il corretto funzionamento degli organismi sportivi.

In particolare, per quanto riguarda le disposizioni di cui all'**articolo 1**, che possono incidere in ambiti che coinvolgono direttamente Regioni e Comuni, quali quelli relativi alle sedi degli impianti sportivi destinati a UEFA EURO 2032, l'inserimento del Presidente della Regione tra i sub-commissari, accanto al Sindaco, rafforza il principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni. Pertanto, non si rilevano profili di incompatibilità.

All'**articolo 2** non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli enti locali. In merito, si evidenzia che l'ordinanza con cui il Commissario straordinario individua le opere connesse o di contesto, nonché definisce il relativo cronoprogramma procedurale, sia adottata sentito il sindaco del Comune di Taranto.

La materia oggetto dell'**articolo 3, comma 1, capoverso 6-quinquies** e dell'**articolo 3, comma 2, lettera a) e lettera b)** del decreto-legge in esame attiene al sistema tributario dello Stato ed è riconducibile alla competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione. Non si rilevano profili di interferenza con le competenze regionali o degli enti locali.

Le altre disposizioni, con particolare riferimento agli **articoli 3, comma 1, capoversi 6-ter e 6-quater, 5, 6 e 7** non incidono sulle competenze regionali o locali.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

In relazione alle disposizioni previste agli **articoli 1, 2, 3, 5, 6, e 7**, l'intervento è compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, in quanto gli obiettivi perseguiti - come meglio definiti al punto 1 - per dimensione, complessità organizzativa e impatto economico e reputazionale, richiedono un quadro normativo idoneo a garantire la tempestiva realizzazione delle opere infrastrutturali necessarie, il coordinamento tra i diversi livelli istituzionali coinvolti e la piena operatività delle strutture commissariali già istituite.

Nello specifico, con riferimento alla disposizione contenuta nell'**articolo 3, comma 1, capoverso 6-quinquies**, riguardando profili di fiscalità statale, essa non coinvolge funzioni amministrative attribuite agli enti territoriali. Pertanto, risulta coerente con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

Anche l'**articolo 3, comma 2, lettera a) e lettera b)** del decreto-legge in esame non incide sulle fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento delle funzioni amministrative agli enti locali; l'intervento è pertanto compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

In relazione alle disposizioni previste agli **articoli 1, 2, 3, 5, 6 e 7**, le norme non introducono rilegificazioni e utilizzano correttamente la tecnica della novella legislativa. L'intervento rafforza strumenti già esistenti di semplificazione, in particolare attraverso il potenziamento della struttura commissariale e la razionalizzazione delle procedure di funzionamento della Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche.

Con particolare riguardo all'**articolo 3**, l'intervento **previsto nel capoverso 6-quinquies del comma 1** opera direttamente mediante disposizione legislativa. Non sussistono presupposti per il ricorso a strumenti di delegificazione.

Per quanto riguarda l'**articolo 3, comma 2, lettera a)** del decreto-legge in esame l'intervento ha ad oggetto materie non suscettibili di delegificazione, essendo la materia tributaria oggetto di riserva di legge, ai sensi dell'articolo 23 della Costituzione. Al riguardo, è stata verificata, inoltre, l'assenza di rilegificazioni nonché il rispetto dei criteri di semplificazione normativa.

Anche per quanto riguarda l'**articolo 3, comma 2, lettera b)**, è stata verificata l'assenza di rilegificazioni, nonché il rispetto dei criteri di semplificazione normativa.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non risultano, allo stato, progetti di legge pendenti su materie direttamente sovrapponibili alle modifiche introdotte dagli **articoli 1, 2, 3, 5, 6 e 7**.

9) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano giudizi pendenti specificamente riferiti agli **articoli 1, 2, 3, 5, 6 e 7**, oggetto di modifica. In termini generali, si può tuttavia pacificamente affermare che la giurisprudenza costituzionale ha più volte riconosciuto la legittimità dei modelli commissariali per la realizzazione di grandi eventi, in presenza di esigenze straordinarie e di interesse nazionale.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.*

In relazione agli **articoli 1, 2, 3, 5, 6 e 7**, le disposizioni non presentano profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea.

Nello specifico, le modifiche relative alla struttura commissariale, di cui all'**articolo 1** del decreto, si collocano nell'ambito dell'organizzazione amministrativa interna e non incidono sulle norme europee in materia di appalti, già recepite nel codice dei contratti pubblici.

Le disposizioni contenute all'**articolo 3, comma 1, capoversi 6-ter e 6-quater** risultano pienamente compatibili con l'ordinamento dell'Unione europea, in quanto la Direttiva (UE) 2018/1972 (Codice europeo delle comunicazioni elettroniche):

- consente agli Stati membri di prevedere deroghe, anche economiche, in occasione di eventi di rilevanza pubblica, purché temporanee, giustificate e non discriminatorie;

- non introduce restrizioni tecniche o normative divergenti dagli standard europei, ma finanzia attività di vigilanza e controllo già previste dalla normativa nazionale in attuazione di quella europea (D.lgs. 259/2003, che recepisce la Direttiva UE 2018/1972;
- il controllo dello spettro, soprattutto in occasione di eventi pubblici, è conforme alle finalità di tutela della sicurezza, prevenzione delle interferenze e garanzia della continuità dei servizi di comunicazione elettronica, esplicitamente riconosciute come legittime deroghe ai principi generali di liberalizzazione e armonizzazione (art. 45, par. 2, direttiva 2018/1972/UE).

La disposizione di cui all'**articolo 3, comma 1, capoverso 6-quinquies** risulta compatibile con la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune dell'imposta sul valore aggiunto.

La normativa unionale consente agli Stati membri di disciplinare le modalità di rimborso dell'IVA ai soggetti passivi non stabiliti nell'Unione europea e di prevedere condizioni specifiche per il riconoscimento del rimborso. La misura in esame amplia l'accesso al rimborso mediante l'eliminazione del requisito della reciprocità per una fattispecie specifica e delimitata, senza introdurre restrizioni incompatibili con il diritto dell'Unione.

Per quanto riguarda l'**articolo 3, comma 2, lettera a) e lettera b)** del decreto-legge in esame l'intervento normativo non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea. Le modifiche relative alla Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche, di cui all'**articolo 5**, riguardano il funzionamento di un organismo nazionale e non interferiscono con discipline europee. Le modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo n. 9 del 2008, previste all'**articolo 6** del decreto, attengono alla redistribuzione interna delle risorse derivanti dai diritti audiovisivi e non incidono sul mercato europeo dei diritti, né sono idonee ad alterare la concorrenza transfrontaliera.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

In relazione agli **articoli 1, 2, 3, 5, 6 e 7**, non risultano procedure di infrazione pendenti da parte della Commissione europea sulle materie oggetto del presente intervento.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

In relazione agli **articoli 1, 2, 3, 5, 6 e 7**, l'intervento risulta compatibile con gli obblighi e impegni internazionali assunti.

Con particolare riferimento alle disposizioni di cui all'**articolo 1** del decreto, si evidenzia che le stesse sono volte a garantire il rispetto degli obblighi assunti dinanzi al comitato organizzativo UEFA per ospitare il Campionato Europeo di Calcio "UEFA EURO 2032".

13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

In relazione agli **articoli 1, 2, 3, 5, 6 e 7**, non si rilevano pronunce della Corte di giustizia aventi ad oggetto disposizioni analoghe a quelle qui indicate, né risultano linee guida prevalenti.

14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

In relazione agli **articoli 1, 2, 3, 5, 6 e 7**, non emergono profili di interferenza con la giurisprudenza della Corte EDU.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.*

In relazione agli **articoli 1, 2, 3, 5, 6 e 7**, non si hanno evidenze circa l'adozione di analoghe linee di regolamentazione da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

Con particolare riferimento all'organizzazione e gestione dei grandi eventi sportivi, è possibile rilevare che in diversi Stati membri, tra cui Francia, Spagna e Germania, ciò si realizza mediante strutture commissariali o organismi straordinari, appositamente costituiti, analoghi a quelli previsti dall'ordinamento italiano.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

In relazione agli **articoli 1, 2, 3, 5, 6 e 7**, le disposizioni non introducono nuove definizioni normative, ma si limitano a modificare termini già presenti nei testi vigenti.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

In relazione agli **articoli 1, 2, 3, 5, 6 e 7**, i riferimenti normativi contenuti nelle novelle risultano corretti e coerenti con la disciplina vigente.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.*

In relazione agli **articoli 1, 2, 3, 5, 6 e 7**, il provvedimento utilizza correttamente la tecnica della novella legislativa, intervenendo mediante sostituzioni, soppressioni e aggiunte puntuali, per introdurre discipline speciali o semplici modifiche, senza alterare l'impianto generale delle norme interessate.

4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

In relazione agli **articoli 1, 2, 3, 5 e 7**, le disposizioni non producono effetti abrogativi, né espressi né impliciti.

L'unico effetto abrogativo implicito rilevante riguarda, all'**articolo 6**, la soppressione del vincolo di destinazione alla FIGC della quota dell'1 per cento dei diritti audiovisivi, ora attribuita alla Lega Serie A femminile. Non emergono ulteriori effetti abrogativi.

5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

In relazione agli **articoli 1, 2, 3, comma 2, lettera a) e b), nonché 5, 6 e 7**, le disposizioni non presentano carattere retroattivo, non determinano reviviscenze di norme abrogate e non introducono interpretazioni autentiche o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Sotto quest'ultimo profilo, si segnala l'**articolo 3, commi 1, capoversi 6-ter**, deroga a quanto disposto rispettivamente all'articolo 38 dell'allegato 25 e all'articolo 2 comma 4, dell'allegato 12 del

decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e al Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 recante “Disciplina dell’imposta di bollo”.

Con riferimento, invece, all’**articolo 3 comma 1, capoverso 6-quinquies**, la norma ha carattere derogatorio rispetto alla disciplina ordinaria dei rimborsi IVA ai soggetti stabiliti in Paesi terzi, limitatamente alle operazioni direttamente inerenti alla 38ª edizione dell’*America’s Cup* – Napoli 2027. Non presenta effetti retroattivi, o di interpretazione autentica.

6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

In relazione agli **articoli 1, 2, 3, 5, 6 e 7**, non vi è evidenza di deleghe legislative aperte sulle materie oggetto del presente intervento, anche a carattere integrativo e correttivo.

7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi e dei motivi per i quali non è possibile esaurire la disciplina con la normativa proposta e si rende necessario il rinvio a successivi provvedimenti attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.*

Con riferimento agli **articoli 1, 2, 3, 5, 6 e 7**, le disposizioni sono immediatamente applicabili e non richiedono l’adozione di atti attuativi.

8) *Verifica della piena utilizzazione e dell’aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all’Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.*

Con riferimento agli **articoli 1, 2, 3, 5, 6 e 7**, il provvedimento non fa ricorso a dati statistici né richiede elaborazioni da parte dell’ISTAT, in quanto le materie trattate non necessitano di supporto statistico specifico.

Disposizioni in materia di difesa: Articolo 8 (*Disposizioni urgenti per il riordino dell’Unione Italiana Tiro a Segno*).

Referente dell’amministrazione competente: Ufficio legislativo del Ministero della difesa.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) *Obiettivi e necessità dell’intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

La disposizione reca misure urgenti volte a riordinare la disciplina relativa all’Unione italiana tiro a segno, senza modificarne la natura di Ente pubblico a base associativa e di federazione sportiva nazionale.

L’intento è quello di conferire così maggior capacità di controllo alla UITS sul territorio fino ad oggi eccessivamente frammentato e sporadico, speditezza nei processi autorizzativi dei lavori, nonché assicurare la effettiva responsabilità dell’Ente sulla corretta tenuta degli impianti e campi di tiro.

Il fine del riassetto è quello di rispondere all'esigenza di una più marcata autonomia della politica sportiva dalla gestione pubblica dell'Ente e favorire l'aggregazione tra federazioni sportive che praticano le diverse discipline di tiro.

Gli interventi sono coerenti con il programma normativo del Governo che ha adottato una serie di misure volte alla promozione dello sport, inteso come diritto alla pratica sportiva per tutti i cittadini, nonché al sostegno dell'attività sportiva dilettantistica (d.l. n. 176 del 2022, legge n. 197 del 2022, d.l. n. 198 del 2022, d.l. n. 75 del 2023, d.lgs. n. 120 del 2023 e altre con relativi stanziamenti di risorse).

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Legge 2 luglio 1882, n. 883 che istituisce nel regno il tiro a segno nazionale con lo scopo di *“cooperare alla educazione militare della nazione preparando la gioventù al servizio militare e conservando la pratica all'esercizio delle armi in tutti coloro che possono essere chiamati alla difesa della patria”*.

Regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 recante Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza.

Legge 18 aprile 1975, n. 110 recante Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi.

Legge 24 dicembre 1979, n. 651 recante Misure finanziarie straordinarie per il potenziamento e l'ammodernamento tecnologico dei servizi per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (art. 6).

Legge 18 marzo 1982, n. 90 recante Misure finanziarie straordinarie per il potenziamento e l'ammodernamento tecnologico dei servizi per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (art. 5).

Legge 5 dicembre 1988, n. 521 recante Misure di potenziamento delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (art. 6 *Poligoni di tiro*).

Legge 21 febbraio 1990, n. 36 recante Nuove norme sulla detenzione delle armi, delle munizioni, degli esplosivi e dei congegni assimilati (art. 7).

Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 recante Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 13 *Revisione statutaria*, comma 1, lettera o)).

Legge 8 agosto 2019, n. 86 recante Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione (art. 5 *Delega al Governo per il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché del rapporto di lavoro sportivo*, comma 1, lettere l) e m)).

Decreto legislativo 28 febbraio 2021 n. 36 recante Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo (art. 10 *Riconoscimento ai fini sportivi*).

Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante il Codice dell'ordinamento militare (artt. 20, 250 e 251).

Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 recante Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 (artt. da 60 a 64 che disciplinano l'Unione italiana tiro a segno).

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Articoli 20 *Enti vigilati*, 250 *Campi e impianti di tiro a segno* e 251 *Uso speciale e obbligatorio dei campi di tiro a segno - Quota di iscrizione del d.lgs. n. 66 del 2010* e art. 31 *Vigilanza sulle attività di tiro a segno* della legge 18 aprile 1975, n. 110. In particolare:

- la vigilanza affidata al Ministero della difesa è finalizzata alla verifica dei documenti contabili preventivi e consuntivi e del rendiconto generale, redatti esclusivamente per la parte relativa alle funzioni istituzionali dell'ente mentre l'esecuzione tecnica dei lavori relativi all'impianto, sistemazione e manutenzione dei campi e impianti di tiro a segno impiantati a spese dello Stato compresi tra gli immobili demaniali militari è affidata alla vigilanza dell'Unione italiana tiro a segno, che adotta le direttive tecniche per la concessione e il mantenimento dell'agibilità al tiro relative agli impianti e ai campi di tiro e ai locali per la custodia di armi e munizioni presenti presso i poligoni delle sezioni di tiro a segno nazionale;
- i beni demaniali destinati alle sezioni sono dati in uso gratuito all'UITS, che ne disciplina l'utilizzazione da parte delle sezioni;
- i requisiti dei Direttori e Istruttori di tiro sono definiti dall'UITS, che ne verifica il possesso sulla base di appositi regolamenti.

Articolo 31 *Vigilanza sulle attività di tiro a segno* della legge 18 aprile 1975, n. 110.

Articolo 7 della legge 21 febbraio 1990, n. 36.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

La disposizione non presentano profili di incompatibilità con i principi costituzionali ponendosi in linea con gli stessi (art. 33, settimo comma).

5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

La disposizione recata dal provvedimento disciplinano materie attribuite alla legislazione esclusiva dello Stato dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

L'intervento regolatorio in esame è compatibile e rispetta i principi di cui all'articolo 118 della Costituzione, in quanto non prevede né determina, neppure in via indiretta, adempimenti a carico degli enti locali.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

È stata verificata positivamente l'assenza di rilegificazioni ed esclusa la possibilità di delegificazione.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non risultano attualmente all'esame del Parlamento progetti di legge concernenti analoga materia.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità riguardanti disposizioni di contenuto analogo a quello previsto dal provvedimento.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea

Le strategie per la promozione dello sport e del benessere fisico e mentale sono in linea con il Piano d'azione globale dell'OMS e con le politiche dell'Unione europea, che tengono in considerazione tutti i fattori che influenzano l'attività fisica in un'ottica intersettoriale.

11) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti procedure d'infrazione vertenti sulla medesima o analoga materia.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

La disposizione non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano posizioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sulle materie oggetto della disposizione.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano posizioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sulle materie oggetto della disposizione.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Non risultano particolari indicazioni di linee prevalenti della regolamentazione in altri Stati membri dell'Unione europea rilevanti ai fini degli interventi specifici in esame.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

La disposizione non introduce nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

È stata verificata positivamente la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nell'articolo.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

È stata utilizzata la tecnica della novella legislativa. La disposizione incide sugli articoli 20, 250 e 251 del d.lgs. n. 66 del 2010, 31 della legge 18 aprile 1975, n. 110 e 7 della legge 21 febbraio 1990, n. 36.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Dalle disposizioni del provvedimento non conseguono effetti abrogativi impliciti.

La disposizione prevede l'abrogazione espressa degli articoli 60, 61, 62, 63 e 64 del d.P.R. n. 90 del 2010.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il provvedimento non prevede disposizioni aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi e dei motivi per i quali non è possibile esaurire la disciplina con la normativa proposta e si rende necessario il rinvio a successivi provvedimenti attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

Comma 1, decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'autorità delegata in materia di sport, per approvare lo statuto dell'UITs.

Comma 1, lettera e), decreto del Ministro della difesa di nomina del Collegio dei revisori dei conti.

I decreti sopra citati sono indispensabili per dare attuazione alla norma primaria ed è stata verificata la congruità dei termini (convenzionali).

Non viene qui in considerazione il decreto del Presidente della Repubblica di nomina del Presidente nazionale in quanto non è attuativo in senso stretto di un disposto normativo e concerne l'attività governativa.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

La materia oggetto della disposizione non richiede la verifica in titolo, né la richiesta di elaborazioni statistiche. In ogni caso il controllo e il monitoraggio dell'intervento saranno effettuati dall'Amministrazione competente.

Disposizioni in materia di interno: Articolo 11 (*Disposizioni urgenti in materia di efficacia del documento di identità e per il rilascio della carta d'identità elettronica*).

Referente dell'amministrazione competente: Ufficio legislativo del Ministero dell'interno.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

Il Regolamento (UE) 2025/1208 ha introdotto requisiti tecnici di sicurezza uniformi negli Stati membri per le carte d'identità. Le carte d'identità che non soddisfano tali requisiti, come le carte d'identità cartacee oggi rilasciate dai Comuni non saranno più valide a partire dal 3 agosto 2026.

In vista dell'approssimarsi di tale scadenza, il Ministero dell'interno, l'Istituto poligrafico e la Zecca dello Stato (che è partner tecnologico del Ministero per la carta d'identità elettronica) e i Comuni hanno impresso un notevole impulso a tutte le attività finalizzate alla progressiva e tempestiva emissione **delle carte d'identità digitali (CIE)**, sia per la sostituzione di quelle cartacee ancora in uso, sia per il rinnovo di quelle in scadenza, sia per la prima emissione a favore di quei cittadini che ancora oggi ne sono completamente sprovvisti.

Nei primi 5 mesi dell'anno i Comuni hanno rilasciato circa 5 milioni e mezzo di CIE, con un incremento percentuale del 50% rispetto alla media annuale degli ultimi anni.

Tuttavia, sono ancora in circolazione circa 4 milioni di carte d'identità cartacee la cui sostituzione richiederà ancora alcuni mesi.

Occorre, pertanto, da un lato garantire continuità e certezza nei rapporti giuridici già instaurati e, dall'altro, salvaguardare, in questa fase di transizione dal documento cartaceo a quello elettronico, la funzione di riconoscimento svolta, in ambito nazionale, dalla cartacea ai fini dell'accesso dei cittadini alle prestazioni essenziali e dell'esercizio di diritti fondamentali, come ad esempio, quelli rientranti nella tutela della salute o del risparmio.

La norma in esame prevede quindi che in ogni rapporto contrattuale, pubblico o privato, stipulato entro il 3 agosto 2026, nel quale la carta di identità in formato cartaceo sia stata utilizzata a fini di identificazione delle parti contraenti, non è necessario - ai fini della regolare prosecuzione del rapporto contrattuale - procedere alla sostituzione di tale documento, così da non determinare interruzioni di sorta dei servizi resi ai cittadini.

Inoltre, fino al 31 gennaio 2027, la carta d'identità cartacea ancora in corso di validità, potrà essere utilizzata ai fini dell'accesso a prestazioni sanitarie, previdenziali e assicurative nonché nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i soggetti che erogano pubblici servizi (si pensi al ritiro della pensione), nonché per attività quali la consegna della posta e degli atti giudiziari, le operazioni di ritiro o deposito di denaro presso banche, uffici postali e altri istituti finanziari.

Resta fermo che la attuale carta d'identità cartacea non sarà più valida ai fini dell'espatrio e dell'esercizio del diritto di libera circolazione negli altri Stati membri.

Ai fini dell'espatrio, nei casi di urgenza, si propone poi di introdurre nell'ordinamento un documento di identità provvisorio di durata non superiore a sei mesi per corrispondere a quei casi in cui il cittadino rappresenti una urgenza (ad esempio un titolo di viaggio imminente) che non consente di attendere i tempi di stampa della carta d'identità elettronica o comunque di programmare il rilascio del documento elettronico in tempo utile. La previsione non è incompatibile con le nuove norme europee che si applicano ai documenti di durata superiore a sei mesi.

La necessità di rilascio immediato rende indispensabile l'utilizzo di un supporto cartaceo dotato dei requisiti di sicurezza propri delle carte valori: rispetto al vigente modello di carta d'identità cartacea il nuovo documento sarà dotato di misure di sicurezza aggiuntive. Le modalità di emissione del documento saranno analoghe a quelle della carta d'identità cartacea con l'utilizzo delle dotazioni strumentali già in uso presso i Comuni. Alla consegna della carta d'identità elettronica, il documento provvisorio sarà restituito al Comune.

Da ultimo, le disposizioni in esame includono misure di semplificazione per la realizzazione delle funzionalità strumentali alla digitalizzazione delle modalità di pagamento del corrispettivo della CIE da parte dei cittadini. La riscossione di tale contributo in una fase antecedente alla presentazione del cittadino allo sportello comunale consentirà di accelerare il relativo procedimento.

2) Analisi del quadro normativo nazionale

La disposizione si inserisce nel contesto normativo dettato dal Regolamento (UE) 2025/1208 del 12 giugno 2025 sul rafforzamento della sicurezza delle carte d'identità dei cittadini dell'Unione e dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari che esercitano il diritto di libera circolazione.

Il regolamento stabilisce le norme europee per innalzare i livelli di sicurezza delle carte d'identità e dei titoli di soggiorno nell'Unione Europea, regolando il passaggio dai documenti cartacei ai supporti elettronici contenenti dati biometrici.

La Carta d'Identità Elettronica (CIE) è disciplinata dal Decreto-legge n. 78/2015 e dal Decreto del Ministero dell'Interno del 23 dicembre 2015. Il pagamento del contributo per l'emissione della CIE è disciplinato dal Decreto 25 maggio 2016 recante "Determinazione del corrispettivo a carico del richiedente la carta d'identità elettronica, ai sensi dell'art. 7-vicies quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43".

L'articolo 6 comma 2 del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19 "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione", convertito con modificazioni dalla Legge 20 aprile 2026, n. 50, nel contesto della digitalizzazione della PA, ha disposto che la CIE rilasciata ai cittadini che abbiano compiuto il settantesimo anno di età ha validità illimitata. È fatta salva la possibilità per l'interessato di richiederne il rinnovo ogni dieci anni, qualora vi siano esigenze specifiche legate al certificato di autenticazione digitale.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

L'intervento non incide su disposizioni vigenti.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento normativo con i principi costituzionali

La disposizione è coerente con le previsioni ed i principi costituzionali.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie ed a Statuto speciale nonché degli Enti locali

L'intervento non presenta profili di interferenza con le competenze delle Regioni e degli Enti locali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, sanciti dall'art. 118, comma 1, della Costituzione

L'intervento non presenta profili di interferenza con le competenze delle Regioni e degli Enti locali e non si pone in contrasto con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, sanciti dall'art. 118, comma 1, della Costituzione.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa*

Non sono necessari interventi di rilegificazione.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge pendenti su materie analoghe all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter*

Non risulta l'esistenza di progetti di legge pendenti su materie analoghe.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto*

Non si ha cognizione di giudizi di costituzionalità pendenti in tale materia.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario*

La disposizione si inserisce nel contesto normativo dettato dal **Regolamento (UE) 2025/1208** del 12 giugno 2025 sul rafforzamento della sicurezza delle carte d'identità dei cittadini dell'Unione e dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari che esercitano il diritto di libera circolazione.

In ragione delle finalità perseguite, il Regolamento individua, da un lato, le norme di sicurezza, il formato e le prescrizioni tecniche delle carte d'identità rilasciate dai singoli Stati membri (art. 3 Reg.), stabilendo altresì la relativa durata (art. 4 Reg.), e, dall'altro, prevede l'eliminazione graduale delle carte d'identità già rilasciate e non conformi alle norme di sicurezza, al formato e alle prescrizioni tecniche previste dal medesimo Regolamento (art. 5 Reg.). Le carte che non soddisfano tali requisiti, come le carte d'identità cartacee oggi rilasciate dai Comuni, non saranno più valide a partire dal 3 agosto 2026 (articolo 5, paragrafo 2, lett. a).

Il citato regolamento non si applica, tuttavia, ai documenti di identificazione rilasciati a titolo provvisorio aventi un periodo di validità pari o inferiore a sei mesi (v. art. 2, par. 2 Reg. e Considerando 35).

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto*

Non si rinvencono procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali*

L'intervento non presenta profili di interferenza con gli obblighi internazionali assunti dalla Repubblica italiana.

13) Indicazioni sulle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto

Non si ha cognizione di indicazioni prevalenti di giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea o di giudizi pendenti davanti alla stessa.

14) Indicazioni sulle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo sul medesimo o analogo oggetto

Non si ha cognizione di indicazioni prevalenti di giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo o di giudizi pendenti davanti alla stessa.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea

Non si ha cognizione di linee prevalenti della regolamentazione in altri Stati membri dell'Unione europea rilevanti ai fini dell'intervento specifico in esame.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso

Nel testo non vi sono nuove definizioni.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nella disposizione.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti

Non si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

La disposizione non comporta effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo e di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente

Non sono presenti.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risulta la presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi e dei motivi per i quali non è possibile esaurire la disciplina con la normativa proposta e si rende necessario il rinvio a successivi provvedimenti attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.*

È prevista l'adozione del modello di documento d'identità provvisorio con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione. Non sono previsti termini normativi.

L'esigenza di un provvedimento attuativo si sostanzia nella necessità di un'assunzione formale, e quindi normativa, di nuovo modello di documento che, pur in analogia con l'attuale carta di identità cartacea, non è al momento esistente. Alternative soluzioni non avrebbero potuto rispondere a tale necessità.

8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto Nazionale di Statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

L'intervento normativo non necessita di elaborazioni statistiche da parte dell'ISTAT.

***fine

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

Titolo: Decreto-legge 26 giugno 2026, n. 108, recante “Disposizioni urgenti in materia di sport, per lo svolgimento di grandi eventi e l’efficacia del documento di identità”.

Amministrazioni proponenti: Presidente del Consiglio dei ministri e Ministri: per lo sport e i giovani; della difesa; dell’interno.

Per le disposizioni di cui all’articolo 2, in presenza delle condizioni congiuntamente considerate previste dall’articolo 7, comma 1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169, è stata concessa l’esenzione dall’AIR.

La presente analisi di impatto della regolamentazione è redatta ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del DPCM n. 169/2017 secondo il quale “Per interventi normativi che riguardano diversi settori o materie, l’AIR è svolta distintamente per ciascun settore o materia. In tal caso, l’Amministrazione proponente redige la relazione AIR generale che si compone delle singole relazioni AIR settoriali o per materia. Per interventi normativi proposti congiuntamente da due o più Amministrazioni, l’AIR è svolta dalle amministrazioni co-proponenti per i rispettivi profili di competenza. Le stesse amministrazioni provvedono a redigere un’unica relazione AIR”.

Le relazioni AIR settoriali sono state predisposte ai sensi dell’articolo 10 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169, forma semplificata prevista per i decreti-legge.

Ordine di riporto delle relazioni AIR settoriali pervenute, parti della Relazione AIR generale.

1. **Disposizioni in materia di sport:** Articoli 3, comma 1, cpv. 6- quinquies e comma 2, lettere a) e b) e 7.
2. **Disposizioni in materia di difesa:** Articolo 8.
3. **Disposizioni in materia di interno:** Articolo 11.

Disposizioni in materia di sport: Articoli 3 (Disposizioni urgenti connesse all’organizzazione della trentottesima edizione della «America's Cup- Napoli 2027»), 7 (Disposizioni urgenti per il sostegno alla pratica sportiva).

Referente dell’amministrazione competente: Settore Legislativo del Ministro per lo sport e i giovani.

SINTESI DELL’AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

La disposizione di cui all’articolo 3, comma 1, capoverso 6-quinquies, risponde all’esigenza di favorire l’attrattività internazionale dell’evento “America's Cup - Napoli 2027” e di garantire condizioni fiscali competitive e omogenee rispetto a quelle adottate da altri Paesi ospitanti analoghe manifestazioni sportive di rilievo internazionale, riconoscendo il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto assolta sugli acquisti e sulle importazioni di beni e servizi effettuati nel territorio nazionale, necessari alla realizzazione delle operazioni direttamente inerenti all’evento, anche ai soggetti passivi

stabiliti in Paesi terzi privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla sussistenza della condizione di reciprocità.

Con le modifiche contenute nell'**articolo 3, comma 2, lettera a)** si interviene all'articolo 8, comma 4-*novies*, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito con modificazioni convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, al fine di eliminare una limitazione all'applicazione delle esenzioni, IRES e IRAP, ivi disciplinate.

Per quanto riguarda l'**articolo 3, comma 2, lettera b)**, si intende estendere il regime di parziale detassazione (pari al 65 per cento) dei redditi derivanti da prestazioni di lavoro erogate nell'ambito della 38° edizione della America's Cup anche ai lavoratori già residenti in Italia, in modo da equipararne il trattamento fiscale a coloro che trasferiscono la residenza in Italia in occasione dell'evento sportivo.

L'**articolo 7**, invece, reca disposizioni per il sostegno alla pratica sportiva, alle attività sportive e ricreative effettuate in periodi extra scolastici, nonché alla genitorialità.

In particolare, l'intervento ha l'obiettivo di agevolare la pratica sportiva di minori appartenenti a nuclei familiari in condizioni di fragilità economica, in piena attuazione dell'articolo 33 della Costituzione, razionalizzando due disposizioni vigenti dalla chiara ratio comune ma che. Tuttavia, prevedono criteri e requisiti divergenti, sia in tema di limite ISEE dei nuclei familiari beneficiari, sia di età dei beneficiari stessi. Divergenze, di fonte primaria, la cui armonizzazione non può essere delegata alla sede attuativa.

Rinviando al paragrafo che segue la disamina puntuale delle predette fonti normative, la novella in esame consente di ricondurre le risorse stanziati dalle stesse norme ad un unico fondo, armonizzando criteri ed evitando l'emanazione di nuovo decreto attuativo. Ciò consente un più efficiente ed efficace utilizzo delle risorse, permettendo di far confluire nei due milioni stanziati nel 2027 anche eventuali avanzi di gestione delle annualità precedenti. La modifica consente, inoltre, di concentrare le risorse su nuclei familiari con ISEE inferiore, nonché su minori di età inferiore, quindi maggiormente meritevoli di contribuzione. L'intervento risponde alla necessità e urgenza di assicurare la continuità e la tempestività della misura, consentendo di garantire anche per l'avvio della prossima stagione sportiva, il sostegno alle famiglie per le spese relative alla pratica sportiva dei figli.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

La disposizione contenuta nell'**articolo 3, comma 1, capoverso 6-quinquies**, invece, si inquadra nell'ambito di una serie di interventi normativi urgenti connessi all'organizzazione della trentottesima edizione dell'"America's Cup- Napoli 2027". La norma affronta il problema della recuperabilità dell'IVA assolta sugli acquisti e sulle importazioni effettuati nel territorio nazionale dagli operatori economici residenti fuori dall'Unione europea coinvolti nell'organizzazione e nello svolgimento della 38ª edizione dell'"America's Cup – Napoli 2027". Tali soggetti, infatti, potrebbero non poter recuperare l'IVA a causa della condizione di reciprocità contenuta nell'articolo 38-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

Con riferimento alle disposizioni contenute nell'**articolo 3, comma 2, lettera a)**, giova ricordare che l'articolo 8, comma 4-*novies*, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito con modificazioni convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, ha previsto, in assolvimento delle predette obbligazioni contrattuali per lo svolgimento della manifestazione, specifiche esenzioni dall'imposta sul reddito delle società (IRES) e dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) a favore delle persone giuridiche costituite in Italia dall'ente organizzatore o dalle squadre partecipanti alla manifestazione. L'esenzione opera per le attività direttamente correlate alla partecipazione all'evento, svolte in conformità agli scopi istituzionali nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2027. La previsione del testo attuale in base alla quale i soggetti partecipanti dovessero essere costituiti nel 2026 non garantisce la partecipazione paritaria all'evento da parte di tutti i *team* iscritti.

Per quanto riguarda l'**articolo 3, comma 2, lettera b)**, si fa presente che l'articolo 8, comma 4-decies, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, ha introdotto un regime di tassazione agevolato per i redditi percepiti dalle persone fisiche in relazione allo svolgimento della 38° edizione della America's Cup. In base a tale regime agevolativo i redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo percepiti, negli anni 2026 e 2027, per le prestazioni rese all'ente organizzatore dell'evento sportivo, o alle squadre partecipanti all'evento, dalle persone fisiche che, nel medesimo periodo, trasferiscono la residenza fiscale in Italia sono assoggettati ad imposizione limitatamente al 35 per cento del loro ammontare.

La misura, avente natura eccezionale e temporanea, esplica effetti limitati all'evento. Tuttavia, l'applicazione del regime agevolativo sopra illustrato solo ai lavoratori nuovi residenti dà luogo ad un trattamento differenziato nei confronti dei lavoratori dipendenti, assimilati o autonomi, già residenti in Italia, che ugualmente svolgono attività legate allo svolgimento dell'evento, ma ai quali non si applica la parziale detassazione in questione.

Con riferimento a quanto disposto dall'**articolo 7**, occorre premettere che l'articolo 33 della Costituzione, così come recentemente modificato, ha introdotto l'attività sportiva come un diritto costituzionale dei cittadini. Al fine di dare attuazione a tale disposizione, l'articolo 1, comma 270 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 ha introdotto la possibilità di erogare contributi per far svolgere a minori appartenenti a nuclei familiari in difficoltà economica (ISEE 15.000), stanziando 30 milioni di euro per l'anno 2025 in un fondo denominato "Fondo dote Famiglia". Le modalità e i criteri di erogazione di tale fondo sono stati definiti con apposito dpcm del Ministro per lo Sport e i Giovani, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministro dell'Istruzione e del Merito, emanato il 15 luglio 2025.

Successivamente, la legge 30 dicembre 2025, n. 199, articolo 1, commi 225 e 226, ha stanziato 2 milioni di euro, per l'anno 2027, finalizzati a promuovere la pratica sportiva dei giovani. Tale ulteriore stanziamento, per finalità evidentemente coincidenti con il fondo dote famiglia, presenta, tuttavia, delle divergenze in termini di limiti ISEE e di età dei potenziali beneficiari, tali da inficiarne il cumulo insieme al Fondo dote famiglia e da richiedere un ulteriore intervento in sede di decretazione attuativa.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

L'obiettivo della previsione di cui all'**articolo 3, comma 1, capoverso 6-quinquies** è favorire la realizzazione della 38^a edizione dell'«*America's Cup – Napoli 2027*» riducendo gli oneri fiscali gravanti sugli operatori economici internazionali coinvolti nell'evento, in particolare, attraverso l'eliminazione del requisito della reciprocità ai fini del rimborso dell'IVA per le operazioni direttamente inerenti alla manifestazione. Tale eliminazione garantisce, infatti, la neutralità dell'imposta per i soggetti passivi extra-UE coinvolti nell'organizzazione dell'evento e accresce l'attrattività del territorio nazionale per investimenti e attività economiche collegate alla manifestazione.

Con riferimento alle disposizioni contenute nell'**articolo 3, comma 2, lettera a)**, le modifiche apportate all'articolo 8, comma 4-*novies*, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito con modificazioni convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, consentono di eliminare la limitazione applicativa attualmente prevista dalla norma alle sole società costituite nel 2026, in modo da garantire la partecipazione paritaria all'evento da parte di tutti i *team* iscritti.

Per quanto attiene all'**articolo 3, comma 2, lettera b)**, l'obiettivo dell'intervento normativo è quello di superare la disparità di trattamento esistente tra lavoratori che, pur svolgendo le medesime attività (prestazioni in favore dell'ente organizzatore dell'evento sportivo o delle squadre partecipanti all'evento) e pur trovandosi in condizioni analoghe (essere fiscalmente residenti in Italia), sono assoggettati a un differente trattamento fiscale.

Inoltre, in considerazione dell'ampliamento anche ai soggetti già fiscalmente residenti in Italia del regime di cui all'art. 8, comma 4-*decies*, secondo periodo, del d.l. n. 38/2026, la norma in questione si pone l'obiettivo di evitare un cumulo con altre agevolazioni fiscali, quali quelle (ormai abrogate) di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, e di cui all'articolo 24-*ter* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

Con riferimento all'**articolo 7**, l'obiettivo dell'intervento normativo in oggetto è quello di ricondurre i 2 milioni di euro stanziati per il 2027 dai commi 225 e 226 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, nell'alveo del Fondo dote Famiglia, stante la sostanziale sovrapposizione delle finalità. L'intervento è necessario al fine di superare tale dicotomia e ricondurre tutte le risorse ad un unico fondo, permettendo l'utilizzo del dpcm 15 luglio 2025, senza necessità di ulteriore decretazione attuativa.

2.2 Indicatori

Per quanto concerne l'**articolo 3, comma 1, capoverso 6-quinquies**, si segnalano i seguenti indicatori:

- numero delle istanze di rimborso presentate dai soggetti beneficiari;
- ammontare complessivo dell'IVA rimborsata ai sensi della disposizione;
- numero di operatori economici extra-UE coinvolti nelle attività direttamente inerenti all'evento;
- volume degli acquisti e delle importazioni effettuati sul territorio nazionale dai soggetti beneficiari.

Con riferimento alle disposizioni contenute nell'articolo 3, comma 2, lettere a) e b), non sono previsti indicatori. Si precisa che la norma è volta ad evitare che vi sia una discriminazione del trattamento fiscale dei redditi strettamente correlati all'evento (considerato come non ordinario, in quanto legato e circoscrivibile a un periodo di tempo certo) prodotti da componenti dei *team* residenti italiani rispetto ai non residenti. Dal punto di vista finanziario, si rappresenta che la disposizione comporta rinuncia a maggior gettito.

Con riferimento all'articolo 7:

- numero di minori beneficiari
- numero di corsi sportivi erogati

3. VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO NORMATIVO

3.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

In relazione a quanto disposto all'articolo 3, comma 1, capoverso 6-quinquies si fa presente quanto segue.

Operatori economici stabiliti in Paesi terzi

Benefici:

- recupero dell'IVA assolta sugli acquisti e sulle importazioni effettuati in Italia;
- riduzione dei costi connessi alla partecipazione e all'organizzazione dell'evento;
- maggiore certezza del quadro fiscale applicabile.

Costi:

- presentazione dell'istanza di rimborso secondo le procedure previste dalla normativa vigente.

Amministrazione finanziaria

Benefici:

- razionalizzazione del trattamento fiscale applicabile agli operatori coinvolti nell'evento;
- maggiore attrattività del sistema economico nazionale.

Costi:

- attività istruttorie connesse alla gestione delle richieste di rimborso, svolte nell'ambito delle procedure già previste dalla legislazione vigente.

Con riferimento alle disposizioni contenute nell'articolo 3, comma 2, lettera a), si precisa che i destinatari principali sono le imprese e le stabili organizzazioni di soggetti non residenti che partecipano all'evento internazionale, con effetti anche sull'amministrazione finanziaria. La finalità è garantire coerenza, neutralità e correttezza nella determinazione della base imponibile.

Per quanto riguarda l'articolo 3, comma 2, lettera b), l'intervento normativo ha un impatto positivo nei confronti dei lavoratori fiscalmente residenti in Italia, che percepiranno un reddito negli anni 2026 e 2027 per le prestazioni rese all'ente organizzatore o alle squadre partecipanti alla trentottesima edizione della «America's Cup - Napoli 2027» e direttamente correlate alla loro partecipazione all'evento.

Con riferimento all'articolo 7, stante i dati raccolti in sede di implementazione della misura per l'anno 2025, per l'anno 2027, con 2 milioni di euro si stima un impatto minimo di 6.600 minori beneficiari.

3.2 Impatti specifici

Si riporta la eventuale valutazione dei seguenti impatti:

A. Effetti sulle PMI (Test PMI)

La disposizione di cui **all'articolo 3, comma 1, capoverso 6-quinquies** può produrre effetti positivi anche nei confronti delle piccole e medie imprese stabilite in Paesi terzi che partecipano, direttamente o indirettamente, alla realizzazione delle attività connesse alla manifestazione.

Con riferimento alle disposizioni contenute nell'**articolo 3, comma 2, lettere a) e b)**, non sono attesi impatti specifici sulle PMI.

Con riferimento all'**articolo 7**, nessuno.

B. Effetti sulla concorrenza

La misura prevista all'articolo 3, comma 1, **capoverso 6-quinquies** non altera le condizioni concorrenziali del mercato, in quanto è finalizzata a garantire la neutralità dell'IVA per una categoria determinata di operatori economici e per uno specifico evento temporaneo di interesse internazionale.

Parimenti, le disposizioni contenute nell'**articolo 3, comma 2, lettere a) e b)**, non presentano profili ed elementi idonei a falsare il corretto funzionamento del mercato e della competitività.

Con riferimento all'**articolo 7**, nessuno.

C. Oneri informativi

Con la previsione di cui all'**articolo 3, comma 1, capoverso 6-quinquies**, non sono introdotti nuovi oneri informativi rispetto a quelli già previsti dalla disciplina generale dei rimborsi IVA ai soggetti non residenti.

Con riferimento alle disposizioni contenute nell'**articolo 3, comma 2, lettere a) e b)**, non si prevede l'introduzione di nuovi oneri informativi.

Con riferimento all'**articolo 7**, della misura verrà data notizia sul sito istituzionale del Dipartimento per lo sport, nonché tramite i principali organismi sportivi.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

Con riferimento all'**articolo 7**, non assumono rilievo.

La disposizione contenuta nell'**articolo 3, comma 1, capoverso 6-quinquies**, risulta coerente con il quadro normativo unionale in materia di IVA.

Per quanto riguarda l'**articolo 3, comma 2, lettere a) e b)**, in considerazione del fatto che la disciplina contenuta nell'intervento normativo non è stata emanata al fine di recepire direttive europee, non sussiste la necessità di valutare il rispetto dei livelli minimi di regolazione europea.

4. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

4.1 Attuazione

La misura inserita nell'**articolo 3, comma 1, capoverso 6-quinquies**, è immediatamente applicabile e non richiede l'adozione di provvedimenti attuativi.

Analogamente, le disposizioni contenute nell'**articolo 3, comma 2, lettere a) e b)** sono immediatamente efficaci e non richiedono interventi attuativi.

Con riferimento all'**articolo 7**, l'attuazione della misura verrà curata dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del consiglio dei Ministri, sulla base di quanto previsto dal dpcm 15 luglio 2025. In particolare, verrà pubblicato apposito avviso, in una prima fase indirizzato a ASD e SSD al fine di raccogliere disponibilità ad erogare corsi sportivi a soggetti beneficiari del contributo; in una seconda fase verrà aperta la possibilità alle famiglie dei beneficiari di presentare domanda di contributo mediante una procedura a sportello, selezionando uno dei corsi sportivi precedentemente raccolti dal Dipartimento.

4.2 Monitoraggio

Il monitoraggio connesso all'intervento di cui all'**articolo 3, comma 1, capoverso 6-quinquies**, potrà essere effettuato dall'Agenzia delle entrate attraverso la rilevazione:

- del numero delle istanze presentate;
- del numero delle istanze accolte;
- dell'ammontare complessivo dei rimborsi erogati;
- della tipologia dei soggetti beneficiari.

I dati raccolti potranno essere utilizzati ai fini della successiva verifica dell'efficacia della misura e della valutazione degli effetti economici prodotti in relazione alla realizzazione della 38ª edizione dell'*America's Cup* – Napoli 2027.

Con riferimento alle disposizioni contenute nell'**articolo 3, comma 2, lettera a)**, si fa presente che le stesse non prevedono specifiche disposizioni relative al sistema di monitoraggio dell'intervento.

Per quanto riguarda, infine, l'**articolo 3, comma 2, lettera b)**, considerato che le norme fiscali esplicano effetti sull'applicazione dell'IRPEF, l'impatto sarà monitorato mediante il controllo delle dichiarazioni dei redditi presentate dai contribuenti.

Si prevede, al riguardo, l'obbligo di tenuta di una contabilità separata.

Con riferimento all'**articolo 7**, il Dipartimento per lo Sport, anche tramite Sport e Salute spa, cura il monitoraggio dell'intervento, verificando l'effettiva fruizione dei corsi da parte dei beneficiari e subordinando l'erogazione delle tranche intermedia e finale del contributo al caricamento di appositi moduli sulla piattaforma messa a disposizione.

Disposizioni in materia di difesa: **Articolo 8** (*Disposizioni urgenti per il riordino dell'Unione Italiana Tiro a Segno*).

Referente dell'amministrazione competente: Ufficio legislativo del Ministero della difesa.

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

La disposizione reca misure urgenti volte a riordinare la disciplina relativa all'Unione italiana tiro a segno, senza modificarne la natura di Ente pubblico a base associativa e di federazione sportiva nazionale.

L'intento è quello di conferire così maggior capacità di controllo alla UITS sul territorio fino ad oggi eccessivamente frammentato e sporadico, speditezza nei processi autorizzativi dei lavori, nonché assicurare la effettiva responsabilità dell'Ente sulla corretta tenuta degli impianti e campi di tiro.

Il fine del riassetto è quello di rispondere all'esigenza di una più marcata autonomia della politica sportiva dalla gestione pubblica dell'Ente e favorire l'aggregazione tra federazioni sportive che praticano le diverse discipline di tiro.

Si tratta di disposizione caratterizzata dalla necessità di salvaguardarne la funzionalità e la massima efficienza.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

La disposizione è quindi volta anche a modificare le disposizioni normative in materia mantenendo l'UITS sotto la vigilanza della Difesa finalizzata alla verifica dei documenti contabili preventivi e consuntivi e del rendiconto generale (redatti esclusivamente per la parte relativa alle funzioni istituzionali dell'ente) mentre per l'uso e la gestione delle strutture demaniali ove si svolgono le attività addestrative per il rilascio delle certificazioni previste dalla legge, le stesse vengono disciplinate e organizzate a livello centrale direttamente dall'Unione stessa. Si aumenta l'autonomia della componente federale sportiva, creando all'interno dell'Ente (UITS) l'Istituzione sportiva quale organismo autonomo strumentale dell'Ente organizzato con un proprio Presidente e un Consiglio sportivo (eletti dalle componenti sportive facenti parte dell'Assemblea sportiva secondo i principi applicabili alle federazioni sportive nazionali).

Con il riassetto dell'Ente si chiarisce anche il ruolo e la struttura delle Sezioni del tiro a segno nazionale, che diventano soggetti federati dell'UITS, la quale ne regola il funzionamento anche amministrativo, disciplinando l'utilizzazione degli impianti demaniali in caso di loro affidamento mediante procedure selettive indette secondo criteri uniformi internazionali, ad enti e Organismi sportivi che perseguano gli stessi fini della UITS.

La distinzione tra organi che gestiscono le funzioni istituzionali da quelle sportive di preparazione Olimpica, rappresenta la base per garantire nel tempo una più ampia autonomia della componente sportiva, senza compromettere la funzione pubblica, la sicurezza degli impianti e la sostenibilità complessiva della struttura.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici.

In particolare, la riforma persegue i seguenti **obiettivi generali**:

- aggiornare i requisiti per il riconoscimento degli impianti e delle sezioni di tiro a segno nazionale;
- introdurre la contabilità ispirata ai principi civilistici con separata evidenza tra ente federato e istituzione sportiva;
- introdurre la figura professionale dell'Ispettore UITS.

In questa prospettiva, la distinzione tra organi che gestiscono le funzioni istituzionali da quelle sportive di preparazione Olimpica, unita alla possibilità di accordi di cooperazione tra le due anime dell'Ente, rappresenta la base per garantire nel tempo una più ampia autonomia della componente sportiva, senza compromettere la funzione pubblica, la sicurezza degli impianti e la sostenibilità complessiva della struttura.

Obiettivi specifici:

- assicurare la separazione tra le funzioni istituzionali e quelle sportive, ferma restando l'unitarietà soggettiva dell'Ente e la natura giuridica di ente pubblico a natura associativa;
- riformare il regime finanziario dell'Unione italiana tiro a segno (entrate dell'UITS ed entrate dell'Istituzione sportiva);
- definitivo trasferimento delle competenze del Ministero della difesa all'UITS (in materia di controlli sull'esecuzione tecnica dei lavori relativi all'impianto, sistemazione e manutenzione dei campi e impianti di tiro a segno delle sezioni TSN e sul rilascio delle relative agibilità), speditezza nei processi autorizzativi dei suddetti lavori, nonché assicurare la effettiva responsabilità dell'Ente sulla corretta tenuta degli impianti e campi di tiro. Il fine del riassetto è quello di rispondere all'esigenza di una più marcata autonomia della politica sportiva dalla gestione pubblica dell'Ente e favorire l'aggregazione tra federazioni sportive che praticano le diverse discipline di tiro.

2.2 Indicatori

Obiettivo specifico: definitivo trasferimento delle competenze del Ministero della difesa all'UITS.

Indicatore: speditezza nei processi autorizzativi dei suddetti lavori rispetto alle tempistiche antecedenti la normativa in esame.

3. VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO NORMATIVO

3.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari.

- *principali impatti (benefici e costi attesi) per i destinatari di cui alla sezione 1*

Il principale impatto per i destinatari diretti (cittadini) concerne un miglior funzionamento distinto tra l'utilizzo sportivo (cittadini) e quello riguardante le funzioni istituzionali.

Non risultano svantaggi dalle opzioni prescelte.

- *principali impatti (benefici e costi attesi) per la collettività*

Le disposizioni impattano direttamente e positivamente sull'attività del Dicastero.

Non risultano svantaggi dalle opzioni prescelte.

- *distribuzione temporale degli effetti considerati*

Gli effetti considerati avranno efficacia a partire dall'entrata in vigore del presente provvedimento.

3.2 Impatti specifici

A) Effetti sulle PMI (Test PMI)

L'articolo non contiene disposizioni che possano incidere negativamente sulle micro, piccole e medie imprese.

Gli interventi proposti non introducono né eliminano oneri informativi a carico di cittadini e imprese e non incidono in alcun modo su costi o oneri amministrativi a carico degli stessi. Ciò, giacché le PMI non sono in alcun modo coinvolte, neanche indirettamente, dalle procedure recate dall'articolo di cui trattasi.

B) Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del paese

Le disposizioni non sono suscettibili di produrre effetti distorsivi nel funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività.

C) Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.

Le disposizioni non introducono oneri informativi a carico di cittadini e imprese.

D) Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea.

Gli interventi regolatori non recepiscono direttive europee.

4. MODALITA' DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

4.1 Attuazione

I soggetti responsabili in via primaria dell'attuazione degli interventi sono l'UITS e il Ministero della difesa.

4.2 Monitoraggio

Il Ministero della difesa seguirà l'effettiva attuazione dell'intervento e ne curerà il monitoraggio.

Disposizioni in materia di interno: Articolo 11 (*Disposizioni urgenti in materia di efficacia del documento di identità e per il rilascio della carta d'identità elettronica*).

Referente dell'amministrazione competente: Ufficio legislativo del Ministero dell'interno.

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

La previsione normativa mira a gestire la delicata fase di passaggio al documento di identità elettronico in luogo di quello cartaceo, come stabilito dal regolamento (UE) 2025/1208, assicurando continuità amministrativa, inclusione e tutela dei diritti dei cittadini in particolar modo di quelle fasce vulnerabili di persone, anche in età avanzata, che potrebbero avere difficoltà a richiedere tempestivamente il documento elettronico che, soprattutto in questa fase, impone ai Comuni di adottare modalità organizzative che prevedono prevalentemente la gestione on line degli appuntamenti e delle richieste.

In particolare, la norma prevede che, in ogni rapporto contrattuale, pubblico o privato, stipulato entro il 3 agosto 2026, nel quale la carta di identità in formato cartaceo sia stata utilizzata a fini di identificazione delle parti contraenti, non è necessario - ai fini della regolare prosecuzione del

rapporto contrattuale - procedere alla sostituzione di tale documento, così da non determinare interruzioni di sorta dei servizi resi ai cittadini.

Inoltre, fino al 31 gennaio 2027, la carta d'identità cartacea ancora in corso di validità, potrà essere utilizzata ai fini dell'accesso a prestazioni sanitarie, previdenziali e assicurative nonché nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i soggetti che erogano pubblici servizi (si pensi al ritiro della pensione), nonché per attività quali la consegna della posta e degli atti giudiziari, le operazioni di ritiro o deposito di denaro presso banche, uffici postali e altri istituti finanziari.

La disposizione salvaguarda, quindi, soltanto gli effetti della funzione di riconoscimento nel territorio nazionale attribuita anche ad altri documenti considerati equipollenti a tal fine alla carta d'identità dall'articolo 35 del d.P.R. n. 445/2000. Resta esclusa la facoltà di uscita dal territorio nazionale, seppure la carta sia stata rilasciata originariamente con validità per l'espatrio. L'eccezionalità della previsione è confermata dalla apposizione di un limite temporale alla sua validità.

Ai fini dell'espatrio, nei casi di urgenza, si propone di introdurre nell'ordinamento un documento di identità provvisorio di durata non superiore a sei mesi per corrispondere a quei casi in cui il cittadino rappresenti un'urgenza (ad esempio un titolo di viaggio imminente) che non consente di attendere i tempi di stampa della carta d'identità elettronica o comunque di programmare il rilascio del documento elettronico in tempo utile. La previsione non è incompatibile con le nuove norme europee che si applicano ai documenti di durata superiore a sei mesi.

La necessità di rilascio immediato rende indispensabile l'utilizzo di un supporto cartaceo dotato dei requisiti di sicurezza propri delle carte valori: rispetto al vigente modello di carta d'identità cartaceo il nuovo documento sarà dotato di misure di sicurezza aggiuntive. Le modalità di emissione del documento saranno analoghe a quelle della carta d'identità cartacea con l'utilizzo delle dotazioni strumentali già in uso presso i Comuni. Alla consegna della carta d'identità elettronica, il documento provvisorio sarà restituito al Comune.

Da ultimo, le disposizioni proposte prevedono misure di semplificazione per la realizzazione delle funzionalità strumentali alla digitalizzazione delle modalità di pagamento del corrispettivo della CIE da parte dei cittadini. La riscossione di tale contributo in una fase antecedente alla presentazione del cittadino allo sportello comunale consentirà di accelerare il relativo procedimento.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

La disposizione si inserisce nel contesto normativo dettato dal **Regolamento (UE) 2025/1208** del 12 giugno 2025 sul rafforzamento della sicurezza delle carte d'identità dei cittadini dell'Unione e dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari che esercitano il diritto di libera circolazione.

Il regolamento stabilisce le norme europee per innalzare i livelli di sicurezza delle carte d'identità e dei titoli di soggiorno nell'Unione Europea, regolando il passaggio dai documenti cartacei ai supporti elettronici contenenti dati biometrici.

In ragione delle finalità perseguite, il Regolamento individua, da un lato, le norme di sicurezza, il formato e le prescrizioni tecniche delle carte d'identità rilasciate dai singoli Stati membri (art. 3 Reg.), stabilendo altresì la relativa durata (art. 4 Reg.), e, dall'altro, prevede l'eliminazione graduale delle carte d'identità già rilasciate e non conformi alle norme di sicurezza, al formato e alla prescrizione tecniche previste dal medesimo regolamento (art. 5 Reg.). Le carte che non soddisfano tali requisiti, come le carte d'identità cartacee oggi rilasciate dai Comuni, non saranno più valide a partire dal 3 agosto 2026 (articolo 5, paragrafo 2, lett. a).

In vista dell'approssimarsi di tale scadenza, il Ministero dell'interno, l'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato (che è partner tecnologico del Ministero per la carta d'identità elettronica) ed i Comuni hanno impresso un notevole impulso a tutte le attività finalizzate alla progressiva e tempestiva emissione delle carte d'identità digitali (CIE), sia per la sostituzione di quelle cartacee ancora in uso, sia per il rinnovo di quelle in scadenza sia per la prima emissione a favore di quei cittadini che ancora oggi ne sono completamente sprovvisti.

Nei primi 5 mesi dell'anno i Comuni hanno rilasciato circa 5 milioni e mezzo di CIE, con un incremento percentuale del 50% rispetto alla media annuale degli ultimi anni.

Tuttavia, sono ancora in circolazione circa 4 milioni di carte d'identità cartacee la cui sostituzione richiederà ancora alcuni mesi.

Occorre, pertanto, apprestare apposite soluzioni temporanee, idonee a gestire la fase di transizione dal documento cartaceo a quello elettronico, ai fini dell'accesso dei cittadini alle prestazioni essenziali e dell'esercizio di diritti fondamentali, come ad esempio, quelli rientranti nella tutela della salute o del risparmio.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

Il Regolamento (UE) 2025/1208 ha introdotto requisiti tecnici di sicurezza uniformi negli Stati membri per le carte d'identità. Le carte d'identità che non soddisfano tali requisiti, come le carte d'identità cartacee oggi rilasciate dai Comuni, non saranno più valide a partire dal 3 agosto 2026.

In vista dell'approssimarsi di tale scadenza, tenuto conto del numero di documenti cartacei che saranno ancora in circolazione, occorre, pertanto, da un lato garantire continuità e certezza nei rapporti giuridici già instaurati e, dall'altro, salvaguardare, in questa fase di transizione, la funzione di riconoscimento svolta, in ambito nazionale, dalla cartacea ai fini dell'accesso dei cittadini alle prestazioni essenziali e dell'esercizio di diritti fondamentali, come ad esempio, quelli rientranti nella tutela della salute o del risparmio.

Resta fermo che la attuale carta d'identità cartacea non sarà più valida ai fini dell'espatrio e dell'esercizio del diritto di libera circolazione negli altri Stati membri. Ai fini dell'espatrio, nei casi di urgenza ove non è possibile attendere i tempi di stampa della carta d'identità elettronica o comunque di programmare il rilascio del documento elettronico in tempo utile, si introduce nell'ordinamento un documento di identità provvisorio di durata non superiore a sei mesi dotato dei requisiti di sicurezza propri delle carte valori.

Da ultimo, vengono introdotte misure di semplificazione per la realizzazione delle funzionalità strumentali alla digitalizzazione delle modalità di pagamento del corrispettivo della CIE da parte dei cittadini. La riscossione di tale contributo in una fase antecedente alla presentazione del cittadino allo sportello comunale consentirà di accelerare il relativo procedimento.

Segnatamente, l'iniziativa normativa mira dunque a:

- scongiurare interruzioni di sorta dei servizi resi ai cittadini in ogni rapporto contrattuale, pubblico o privato, stipulato entro il 3 agosto 2026,
- assicurare accesso a prestazioni sanitarie, previdenziali e assicurative nonché nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i soggetti che erogano pubblici servizi (si pensi al

ritiro della pensione), nonché per attività quali la consegna della posta e degli atti giudiziari, le operazioni di ritiro o deposito di denaro presso banche, uffici postali e altri istituti finanziari.

- assicurare il rilascio immediato di un documento di identità provvisorio ai fini dell'espatrio, nei casi di urgenza, attraverso un documento di identità provvisorio di durata non superiore a sei mesi;
- accelerare il procedimento di rilascio della CIE consentendo il pagamento in fase antecedente alla presentazione del cittadino allo sportello comunale.

2.2 Indicatori

Per quanto concerne l'introduzione del documento provvisorio valido ai fini dell'espatrio, l'indicatore è costituito dalla percentuale di cittadini, sprovvisti di altri documenti idonei all'espatrio, per i quali sarà possibile viaggiare all'estero ove consentito. La baseline è 0% ed il target è il 100%.

Infine, la digitalizzazione del pagamento mira a ridurre le tempistiche di emissione della CIE di almeno il 30% rispetto all'attuale passando da 15 minuti per pratica (media) a 10 minuti per pratica.

3. VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO NORMATIVO

3.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

Garantendo continuità e certezza nei rapporti giuridici, i benefici riguarderanno i cittadini specialmente quelli più vulnerabili, in fascia di età più avanzata che possono riscontrare maggiori problemi nella richiesta del documento elettronico, soprattutto per via della gestione degli appuntamenti per il rilascio della CIE, che avviene principalmente tramite piattaforme online.

Inoltre, l'introduzione del documento provvisorio valido per l'espatrio si rivolge a tutti i cittadini che abbiano urgente necessità di viaggiare e che, essendo sprovvisti di altri documenti di viaggio, non riescono ad attendere le tempistiche di rilascio del documento elettronico.

Infine, la digitalizzazione del pagamento del contributo per l'emissione della CIE permetterà ai Comuni di incrementare gli slot e dunque di aumentare la disponibilità di appuntamenti per i cittadini.

3.2 Impatti specifici

- A. Effetti sulle PMI (Test PMI)
- B. Effetti sulla concorrenza
- C. Oneri informativi
- D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

Non si rilevano i presupposti per valutare gli impatti specifici.

4. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

4.1 Attuazione

Soggetti attuatori sono i comuni e gli altri enti coinvolti nelle attività di rilascio del documento di identità

4.2 Monitoraggio

Il monitoraggio dell'intervento potrà essere effettuato dai competenti uffici del Ministero dell'interno - Dipartimento Affari interni e territoriali.

***fine

DICHIARAZIONE DI ESENZIONE DALL'AIR

*Presidenza del Consiglio dei Ministri*Ministro per gli affari europei, il
PNRR e le politiche di coesione
UFFICIO LEGISLATIVO

UL_AECOPNRR-0000809-P-17/06/2026

Al Capo del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi

Oggetto: schema di decreto-legge recante: “Disposizioni urgenti in materia di sport, per lo svolgimento di grandi eventi e l’efficacia del documento di identità”. RICHIESTA DI ESENZIONE DALL’AIR dell’articolo 2.

Si richiede, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del d.P.C.M. 15 settembre 2017, n. 169, l’esenzione dall’AIR con riferimento all’articolo 2 dello schema di decreto-legge di cui all’oggetto, in relazione al ridotto impatto dell’intervento e in presenza delle seguenti condizioni, congiuntamente considerate:

Articolo 2 (Disposizioni urgenti per lo svolgimento della XX edizione dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026)

La disposizione in esame è volta a introdurre misure urgenti finalizzate a garantire la piena realizzazione della XX edizione dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, attraverso il rafforzamento delle risorse finanziarie e la semplificazione delle procedure attuative. Nel complesso, la norma si inserisce nel solco delle disposizioni già previste dall’articolo 9 (Disposizioni urgenti in materia di sport) del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, ed è strutturata per garantire il rispetto delle tempistiche stringenti legate ai Giochi del Mediterraneo, temperando esigenze di rapidità operativa con principi di trasparenza e responsabilità nell’utilizzo delle risorse pubbliche.

In particolare, il comma 1 autorizza una ulteriore spesa pari a 15 milioni di euro per l’anno 2026, destinata a sostenere interventi connessi all’organizzazione dei Giochi.

Di tali risorse, 6,5 milioni di euro sono specificamente destinati alla realizzazione, nel territorio del Comune di Taranto, di opere connesse o di contesto, da completarsi entro il 31 dicembre 2026. Le opere finanziabili rientrano tra quelle definite come:

- ✓ opere funzionalmente collegate all’evento (opere connesse);
- ✓ interventi di contesto urbano o infrastrutturale (opere di contesto), secondo quanto previsto dalla normativa richiamata.

Il comma 2 introduce una deroga alla disciplina ordinaria, attribuendo al Commissario straordinario un ruolo centrale nella definizione e nell’attuazione degli interventi. In particolare, il Commissario:

- ✓ individua le opere con propria ordinanza, sentito il Sindaco di Taranto;
- ✓ definisce un cronoprogramma procedurale dettagliato, articolato in:
 - obiettivi iniziali,
 - intermedi,
 - finali;

*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Ministro per gli affari europei, il
PNRR e le politiche di coesione
UFFICIO LEGISLATIVO

- ✓ stabilisce anche:
- il cronoprogramma finanziario;
- le modalità di attuazione;
- le modalità di monitoraggio delle opere.

La norma introduce, inoltre, specifici meccanismi di controllo, per cui sono previste modalità di revoca del finanziamento in caso di:

- ✓ mancato aggiornamento dei sistemi di monitoraggio;
- ✓ mancato rispetto dei tempi stabiliti.

Infine, l'ordinanza del Commissario deve essere trasmessa al Ministero dell'economia e delle finanze (Ragioneria generale dello Stato) e al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

In merito:

- a) **non si rilevano costi di adeguamento.** A tal fine, si evidenzia che il Commissario straordinario è stato già nominato ai sensi dell'articolo 9, comma 5-*bis*, del richiamato decreto-legge n. 4 del 2022; la norma in parola si limita ad ampliare i suoi poteri al fine di garantire il rispetto delle tempistiche legate ai Giochi del Mediterraneo;
- b) **la norma è rivolta a un numero limitato di destinatari** costituiti unicamente dal Commissario straordinario e dal Comune di Taranto;
- c) **si evidenzia uno limitato utilizzo delle risorse pubbliche;** infatti, sono stanziati 15 milioni di euro per l'anno 2026 che trovano copertura a valere sul Fondo di sviluppo e coesione. Peraltro, l'inosservanza del termine del 31 dicembre 2026 per la realizzazione delle opere connesse o di contesto determina la revoca del finanziamento relativo alle opere non realizzate entro il citato termine e il conseguente rientro delle corrispondenti somme nella disponibilità del Fondo;
- d) **non si ravvede un'incidenza sugli assetti concorrenziali del mercato,** atteso che la finalità della norma è quella di garantire il rispetto delle tempistiche stringenti legate ai Giochi del Mediterraneo, contemperando esigenze di rapidità operativa con principi di trasparenza e responsabilità nell'utilizzo delle risorse pubbliche.

20 LUG. 2026

IL CAPO DELL'UFFICIO
(Avv. Mario Capolupo)

Mario Capolupo

VISTO:

Capo del Dipartimento per gli affari
giuridici e legislativi della Presidenza del
Consiglio dei ministri.



19PDL0208270